

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PER ASSISTENZA
ALLE VITTIME DI REATO E STATUTO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto** e questo giorno **undici** del mese di **luglio** in Firenze via dei Della Robbia n. 29

Avanti a me dott.ssa Antonella Gori notaio in Campi Bisenzio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi:

- Dott. MARCELLO MADDALENA, nato a Treviso il 20 ottobre 1941 domiciliato per la carica in Torino via Peano n. 3 codice fiscale: MDD MCL 41R20 L407K

il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente, della

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS, con sede in Torino, via Peano n. 3, iscritta al num. 1265 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della regione Piemonte codice fiscale 97800970010, munito dei poteri per questo atto in virtù del vigente statuto e di Deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione del 27 aprile 2018

- STEFANI SIMONE, nato a Firenze il 27 marzo 1976 residente a Firenze Via di Ripoli n. 202 codice fiscale :STF SMN 76C27 D612I

il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza nella sua qualità di Presidente della

ASSOCIAZIONE ALETEIA -STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, con sede legale in Firenze viale Milton n. 73 presso studio Luchetti, codice fiscale 94182120488, associazione facente parte della Rete Dafne Firenze, sulla base di apposito Protocollo d'Intesa, intercorso tra l'Associazione medesima e Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Comune di Firenze e U.S.L. Toscana Centro in data 20 aprile 2016 munito dei poteri per questo atto in virtù dei vigenti patti associativi e di delibera dell'Assemblea dell'Associazione in data 2 luglio 2018.

- MAIELI FRANCESCA, nata a Sassari il 14 luglio 1950 ivi residente via IV Novembre 21, codice fiscale: MLA FNC 50L54 I452L

la quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza nella sua qualità di Presidente della

- **ASSOCIAZIONE MEDIATORI INSIEME**, con sede legale in Sassari, via Bellieni n. 28, codice fiscale 02161070905, facente parte della Rete Dafne Sardegna, sulla base di apposito Protocollo d'Intesa, intercorso tra l'Associazione medesima, La Fondazione di Sardegna, l'Associazione Mediatori Insieme, La Regione Sardegna, il Comune di Sassari, il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, il Tribunale Ordinario di Sassari, la

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Sassari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Nuoro, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, il CIPM, La Fondazione Dinamo, la Fondazione Carlo Enrico Giuliani, la Dinamo Sassari, il Cagliari Calcio, in data 22 marzo 2018

munita dei poteri per questo atto in virtù dei vigenti patti associativi e di delibera dell'Assemblea dell'Associazione in data 29 giugno 2018

Detti componenti, della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certa,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1- DENOMINAZIONE

Fra **l'ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS, l'ASSOCIAZIONE ALETEIA - STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE, e l'ASSOCIAZIONE MEDIATORI INSIEME** è costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000, un' associazione senza fini di lucro denominata **"RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO"**. L'Associazione si qualifica come Ente del Terzo Settore. A seguito dell'emissione del decreto ministeriale che disciplinerà le modalità di iscrizione e gestione del Registro Unico del Terzo Settore inserirà altresì nella denominazione l'acronimo E.T.S. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

2- SEDE

L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino, via Peano n. 3

IL trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie

3- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere- anche mediante il loro coordinamento - la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

Europea"- Legge Europea 2015-2016

L'Associazione si propone di favorire una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime anche mediante il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato già esistenti ed operativi, ed all'uopo si propone di:

- elaborare linee guida da diffondere alle Associazioni già operative nel settore;
- pubblicizzare con mezzi adeguati i servizi di assistenza sì da favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- favorire e promuovere lo studio e la ricerca scientifica delle tematiche relative alla tutela e all'assistenza delle vittime di reato
- partecipare a progetti locali ed europei in materia di vittimologia e assistenza alle vittime di reato;
- promuovere, nelle diverse realtà locali, l'avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze e attivando momenti di informazione, formazione, supervisione;
- coordinare e raccordare le attività dei servizi sul territorio nazionale rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento;
- favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori
- rilevare i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi, delle Forze dell'ordine, del diritto nelle materie attinenti l'assistenza alle vittime di reato;
- favorire ed erogare la formazione degli operatori addetti ai servizi pubblici e/o privati di assistenza alle vittime anche mediante il dialogo con le Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere;
- elaborare e implementare strumenti di rilevazione dei dati relativi ai servizi esistenti di assistenza alle vittime di reato e rilevarli periodicamente, anche in collaborazione con le autorità centrali italiane preposte alla comunicazione degli stessi alle autorità europee;
- attuare, a livello nazionale, attraverso un nucleo di operatori appositamente formati, interventi di assistenza alle vittime di reati di particolare e straordinaria gravità;
- svolgere attività commerciale connessa ai fini associativi con particolare riguardo alle attività di formazione e supervisione;
- candidarsi come Full Member di Victim Support Europe in rappresentanza dell'Italia.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà raccordarsi e collaborare con altre reti od organismi nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità

4- PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- da quote e contributi degli associati
- da eventuali erogazioni donazioni e lasciti
- dai contributi dello Stato, delle regioni e degli altri Enti locali, enti o istituzioni pubblici, enti privati e fondazioni
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ovvero derivanti da raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro il 30 aprile dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione e/o la destinazione non siano imposte per legge.

5- STATUTO

L'associazione è retta dallo **statuto** che, letto da me notaio ai comparenti, firmato dai comparenti stessi e da me notaio, si allega al presente atto sotto lettera A) e ne forma parte integrante e sostanziale

6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il primo quadriennio e sino al 15 luglio 2022 viene così costituito:

Presidente: BOUCHARD MARCO, nato a Pomaretto (TO) il 24 aprile 1956 residente a Firenze via Frà Bartolommeo n. 20
codice fiscale: BCH MRC 56D24 G805M

Vice presidente: SARDARA ANNINA, nata a Sassari il 30 maggio 1975 ivi residente via Pirandello n. 9 codice fiscale: SRD NNN 75E70 I452S

Consigliere: TARAVAN SILVIA, nata a Torino il 17 giugno 1970
ivi residente via Postumia nn. 57/56, codice fiscale: TRV SLV
70H57 L219W

Consigliere: STEFANI SIMONE, nato a Firenze il 27 marzo 1976,
ivi residente via di Ripoli n. 202, codice fiscale: STF SMN
76C27 D612I

Segretario Generale: MIEROLO GIOVANNI, nato a Torino il 23 a-
gosto 1952 residente a Torino Corso Racconigi n. 122 bis codi-
ce fiscale: MRL GNN 52M23 L219C

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Asso-
ciazione ed intese all'acquisto da parte dell'Associazione
della personalità giuridica ed all'iscrizione dell'Associazio-
ne nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore non appena
questo verrà istituito; ai soli effetti di cui sopra, il Con-
siglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui alle-
gato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti
Autorità.

Le spese del presente atto sua registrazione annesse e dipen-
denti sono a carico dell'Associazione

Richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho dato let-
tura con l'allegato ai comparenti che li approvano e li sotto-
scrivono con me notaio essendo le ore 17,15

Consta di numero 3 (tre) fogli dattiloscritti da persona di
mia fiducia, salvo quanto scritto di mio pugno per numero 10
(dieci) facciate con la presente.

Firmato: Marcello Maddalena - Simone Stefani - Francesca Maie-
li - Antonella Gori Notaro L.S.

Allegato "A" all'atto n. 22.610 di rep. e n. 6.538 di racc.

STATUTO

Art. 1- DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita l'Associazione "**RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIO-
NALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REA-
TO**". Associazione Rete Dafne Italia - Rete Nazionale dei Servizi per l'Assi-
stenza alle Vittime di Reato

L'Associazione si qualifica come Ente del Terzo Settore. A
seguito dell'emanazione del decreto ministeriale che discipli-
nerà le modalità di iscrizione e gestione del Registro Unico
del Terzo Settore inserirà altresì nella denominazione
l'acronimo E.T.S.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

La sua durata è illimitata.

Art. 2- SEDE

L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino, via Peano
n.3

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica sta-
tutaria, se avviene all'interno dello stesso comune

L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie

ART. 3- SCOPI E FINALITA'DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere- anche mediante il loro coordinamento - la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" - Legge Europea 2015-2016

Più precisamente l'Associazione si propone di favorire una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime anche mediante il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato già esistenti ed operativi, ed all'uopo si propone di:

- elaborare linee guida da diffondere alle Associazioni già operative nel settore;
- pubblicizzare con mezzi adeguati i servizi di assistenza sì da favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- favorire e promuovere lo studio e la ricerca scientifica delle tematiche relative alla tutela e all'assistenza delle vittime di reato
- partecipare a progetti locali ed europei in materia di vittimologia e assistenza alle vittime di reato;
- promuovere, nelle diverse realtà locali, l'avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze e attivando momenti di informazione, formazione, supervisione;
- coordinare e raccordare le attività dei servizi sul territorio nazionale rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento;
- favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori
- rilevare i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi, delle Forze dell'ordine, del diritto nelle materie attinenti l'assistenza alle vittime di reato;
- favorire ed erogare la formazione degli operatori addetti ai servizi pubblici e/o privati di assistenza alle vittime anche mediante il dialogo con le Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere;
- elaborare e implementare strumenti di rilevazione dei dati relativi ai servizi esistenti di assistenza alle vittime di reato e rilevarli periodicamente, anche in collaborazione con

le autorità centrali italiane preposte alla comunicazione degli stessi alle autorità europee;

- attuare, a livello nazionale, attraverso un nucleo di operatori appositamente formati, interventi di assistenza alle vittime di reati di particolare e straordinaria gravità;

- svolgere attività commerciale connessa ai fini associativi con particolare riguardo alle attività di formazione e supervisione;

- candidarsi come Full Member di Victim Support Europe in rappresentanza dell'Italia.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà raccordarsi e collaborare con altre reti nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità

Art. 4- PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- da quote e contributi degli associati

- da eventuali erogazioni donazioni e lasciti

- dai contributi dello Stato, delle regioni e degli altri Enti locali, enti o istituzioni pubblici, enti privati e fondazioni

- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ovvero derivanti da raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro il 30 aprile dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione e/o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 5- GLI ASSOCIATI

All'associazione possono partecipare enti pubblici ed enti privati che ne condividano gli scopi e si impegnino e perseguirli

I soci si distinguono in:

-- soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; partecipano alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto

- i soci ordinari, costituiti da enti pubblici, fondazioni, cooperative sociali o associazioni di diritto privato, anche non riconosciute, che svolgano una effettiva attività di assistenza alle vittime di reato in conformità all'art. 9 della Direttiva 2012/29/UE. Sono altresì soci ordinari le associazioni permanenti o temporanee di soggettività pubbliche e private che svolgono, in via congiunta o disgiunta tra loro ed anche in via non esclusiva, una effettiva attività di assistenza alle vittime di reato in conformità all'art. 9 della Direttiva 2012/29/UE. Sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; possono partecipare all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto

- - soci promotori, costituiti da enti pubblici, fondazioni, cooperative sociali o associazioni di diritto privato, che successivamente alla costituzione dell'Associazione versino una quota, più consistente di quella che devono versare i soci ordinari, individuata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; possono partecipare all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto

- soci onorari, persone fisiche o giuridiche, che si sono distinti per particolari meriti nell'assistenza alle vittime di reato; possono partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto;

- soci aderenti, costituiti da enti pubblici, fondazioni o associazioni di diritto privato riconosciute e non riconosciute che non svolgono una effettiva attività di assistenza alle vittime di reato ma che svolgono compiti accessori a tale assistenza in conformità all'art. 9 della Direttiva 2012/29/UE. Possono essere altresì soci aderenti le associazioni o i raggruppamenti permanenti o temporanei di soggettività pubbliche e private che non abbiano in atto al momento della richiesta di adesione una effettiva attività di assistenza alle vittime di reato, ma che non intendano intraprenderla, in conformità all'art.9 della Direttiva 2012/29/UE. Possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto;

- soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato un conferimento di beni o di servizi; possono partecipare all'Assemblea dell'Associazione senza diritto di voto

L'ammissione del nuovo socio viene decisa dal Consiglio Di Amministrazione a seguito di presentazione di richiesta scrit-

ta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite. L'eventuale rigetto della richiesta deve essere motivato.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto ed al rispetto delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

I soci fondatori, promotori, ordinari ed aderenti sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa non è rivalutabile.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato pagamento della quota associativa.

Il recesso può essere esercitato in ogni momento; l'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio moroso o del socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, ovvero nei confronti del socio che abbia violato gravemente lo statuto o il regolamento quando tale violazione risulti dalla decisione del Collegio dei Probiviri

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non sono rimborsabili

Art. 6- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere
- e) il Segretario Generale;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Revisore Legale;
- g) il Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad eccezione di quella del Revisore Legale, del Segretario Generale e del Tesoriere (qualora nominato al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione) sono ricoperte a titolo gratuito e senza il riconoscimento di alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7- L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione; è composta dagli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente

L'Assemblea è convocata dal Presidente entro il 30 novembre di ogni anno mediante comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, da far pervenire a ciascun associato entro 30 giorni prima della data di svolgimento, in cui viene specificato l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve aver luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.. L'atto di

convocazione è trasmesso anche via posta elettronica, anche ai componenti del Comitato Scientifico e all'Ufficio del Revisore Legale, i quali hanno facoltà di intervento e interlocuzione senza diritto di voto.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e gli Organi dell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di convocare l'Assemblea in via straordinaria, specificandone i motivi.

L'Assemblea può essere convocata nella sua sede, o anche in luogo diverso, purchè in Italia.

Può essere convocata altresì quando ne facciano richiesta il Consiglio Di Amministrazione o l'Organo di Revisione, ovvero ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino un ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea nonchè il diritto di voto.

Il Presidente della Assemblea dirige i lavori della Assemblea; degli stessi viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio fondatore, socio promotore, socio ordinario e socio aderente esprime in Assemblea n. 1 voto.

Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati con diritto di voto, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Nessun associato può rappresentare più di un associato. Le assemblee sono altresì valide con la partecipazione di alcuni soci in conference call, sempre che sia possibile verificare l'identità dell'associato; resta inteso che tale modalità di partecipazione, previa motivata giustificazione del socio, deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, delibera sulla esclusione degli associati, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto; L'Assemblea, inoltre, con deliberazione: preso atto dell'andamento dei servizi di assistenza alle vittime di reato sia a livello locale che nazionale e di tutte le iniziative d'interesse per gli scopi dell'Associazione suggerisce al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di progetti operativi e di formazione; approva il testo del Regolamento; nomina il Collegio dei probiviri all'interno di una rosa proposta dal Consiglio di Amministrazione

nomina il Revisore Legale;
elege tra i soci ordinari i membri del Consiglio di Amministrazione, non di nomina dei soci fondatori.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: e' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Art. 8- Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, oltre che dal Presidente e dal Segretario Generale, è eletto dall'assemblea, salvo quanto appresso detto. I consiglieri di amministrazione nominati durano in carica quattro anni dalla relativa nomina, che può essere rinnovata per una sola volta.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, salvi il Presidente ed il Vicepresidente di prima nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 3 (tre) volte all'anno dal Presidente, inviando la convocazione a ciascun consigliere, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento. Nella convocazione viene specificato l'ordine del giorno. In tale occasione il Presidente fissa sin da subito la data di seconda convocazione.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un riscontro immediato.

In caso di urgenza il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro 3 giorni dalla data della riunione, specificando i motivi dell'urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ad eccezione di ciò che per legge e statuto è espressamente riservato all'Assemblea ed inoltre:

- a) individua gli indirizzi generali che l'Associazione deve perseguire in conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea nonché le concrete modalità operative per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- b) vigila sul buon andamento dell'Associazione e sulla gestione del patrimonio;
- c) procede, unitamente al Segretario ed al Tesoriere, alla re-

- dazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- d) nomina il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
 - e) formula su proposta del Segretario Generale, il testo del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - f) nomina i membri del Comitato Scientifico, con le modalità indicate dal Regolamento, individuando soggetti in possesso di elevata e riconosciuta competenza scientifica;
 - g) individua per ciascun anno le risorse da destinare all'attività di studio e ricerca scientifica;
 - h) delibera sull'ammissione dei soci diversi dai soci fondatori;
 - i) convoca il Comitato Scientifico e Revisore Legale laddove ne ravvisi l'opportunità;
 - j) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente;

Art. 9-IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, dura in carica quattro anni, per un massimo di due mandati.

IL Vicepresidente assume le funzioni del presidente nei casi di impedimento di quest'ultimo

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) cura i rapporti nazionali e internazionali con Enti e istituzioni di diritto pubblico o privato;
- c) collabora con il Segretario Generale nelle relazioni nazionali e internazionali dell'Associazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) convoca e presiede l'Assemblea
- f) garantisce l'attuazione degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'Associazione.

Art.10-IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale:

- a) cura i rapporti nazionali e internazionali con la collaborazione del Presidente;
- b) adotta gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione in adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione
- d) propone, unitamente al Tesoriere, al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- e) sottopone all'approvazione del Consiglio gli atti di amministrazione straordinaria ed urgente alla prima riunione utile;

ART: 11- IL TESORIERE

IL tesoriere viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente può effettuare operazioni contabili su espressa delibera del Consiglio di amministrazione e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere deve rendere conto al Presidente ed al Consiglio della situazione di cassa.

Art. 12-IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate dal Regolamento.

2. Il Comitato Scientifico dura 4 anni dalla prima elezione e si rinnova integralmente alla cessazione del mandato, fatta salva la possibilità, per ciascun componente del comitato, di rinnovo della carica per una volta. In caso di dimissioni o impedimento di un componente del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione fino alla cessazione del mandato del Comitato.

3. Due membri del comitato scientifico sono eletti tra professori o ricercatori di ruolo nelle materie del diritto, psicologia, medicina, sociologia e antropologia, presso Università o enti pubblici di ricerca italiani. Due membri del Comitato scientifico sono eletti tra magistrati ordinari, anche in quiescenza. Un membro del Comitato scientifico è eletto tra soggetti che si siano distinti per elevate e riconosciute competenze tecniche e scientifiche nell'ambito della tutela delle vittime di reati.

4. Il Comitato Scientifico dispone delle risorse individuate per ciascun anno dal Consiglio di Amministrazione per l'organizzazione di attività e ricerche di carattere esclusivamente scientifico, previa autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione o il finanziamento di borse di studio per finalità coincidenti o corrispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Associazione.

Art. 13- REVISORE LEGALE

1. Il Revisore Legale Unico è nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, e può essere scelto anche tra i non Associati.

2. Il Revisore legale dura in carica 4 anni, ed è rieleggibile, effettua verifiche e controlli di cassa, sovrintende alla regolare tenuta delle scritture contabili, formula la relazione sulla bozza di bilancio preventivo e consuntivo, esprime pareri in favore del Consiglio di Amministrazione, ove richiesti, vigila sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

3. La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno della Associazione.

Art. 14-Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea con le modalità indicate dal Regolamento; esso nomina nel suo seno un Presidente.

2. Ciascun membro del Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni, rinnovabili per una volta.

3. La qualità di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno dell'Associazione nonché con lo status di fondatore o soggetto che abbia effettuato conferimenti a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione, ed è ricoperta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

4. Il Collegio dei Probiviri è competente per:

a) la risoluzione arbitrale delle controversie all'interno dell'Associazione;

b) la risoluzione arbitrale dei conflitti di competenza ed attribuzioni tra organi dell'Associazione;

c) la decisione rispetto alle violazioni dello Statuto, del Regolamento e di altre fonti interne da parte degli organi e dei membri dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri non procede d'ufficio.

6. Possono adire il Collegio dei Probiviri i soggetti in possesso del diritto di voto in Assemblea, tramite deposito di ricorsi scritti da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata.

7. Le violazioni e le modalità di svolgimento dei procedimenti davanti al Collegio dei Probiviri sono indicate dal Regolamento.

Art. 15- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe alla Associazione, ovvero altri fini di pubblica utilità nel rispetto della vigente normativa.

Art. 16- RISERVA DI REGOLAMENTO

1. Ogni ulteriore questione non espressamente individuata dal presente Statuto è disciplinata dal Regolamento e dal codice civile.

Firmato: Marcello Maddalena - Simone Stefani - Francesca Maieoli - Antonella Gori Notaro L.S.